

COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Atto di validazione PEF 2022.

Il Dott. Paolo Reali Revisore dei conti presso il Comune di Lungavilla, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/06/2021, esecutiva ai sensi di legge,

Premesso che:

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR, introdotto da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, successivamente integrato con deliberazione 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti;
- in particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, ARERA con deliberazione 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR), ma al contempo ha introdotto degli elementi di novità rispetto al precedente periodo;
- in continuità con il periodo regolatorio 2020-2021, il metodo MTR-2 richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2) e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti;
- tra le novità, si evidenziano:
 - la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (secondo una regolazione tariffaria asimmetrica per i diversi servizi di trattamento);
 - la definizione di un periodo regolatorio di durata quadriennale (2022-2025);
 - la predisposizione di un piano economico finanziario pluriennale 2022-2025, con aggiornamento biennale, fatta salva una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria (qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano);
 - la programmazione pluriennale degli investimenti;
 - l'introduzione di ulteriori elementi riconducibili alla necessità di:
 - i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;

- ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - iii) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF;
 - iv) valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori.
- gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Autorità per il periodo regolatorio 2022-2025, sono stati:
 - la deliberazione 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
 - la determinazione 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
 - come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità;
 - il limite alla variazione annuale delle tariffe tiene conto dei seguenti parametri:
 - tasso di inflazione programmata;
 - miglioramento della produttività;
 - miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
 - eventuali scostamenti riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs n. 116/2020.
 - ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
 - il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
 - l'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, stabilendo che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 – ovvero l'Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
 - il successivo Articolo 28 del MTR-2 stabilisce che:

«28.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza.

La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

28.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. »

Ai fini della verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA i provvedimenti normativi di riferimento sono riconducibili a:

- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Deliberazione 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- Determinazione 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Tutto ciò premesso

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale.

Visto lo schema di dichiarazione di veridicità;

Preso atto della relazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante del Comune di Lungavilla;

Considerato che il Revisore, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

Acquisiti elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

Valida

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Il Revisore dei Conti
